



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TE. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 31 del 9 Settembre 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI: CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato la richiesta di mutamento di denominazione sociale, proposta dalla società di seguito elencate:

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione		Nuova denominazione	
947687	A.S.D.	V.E. RENDE	A.S.D.	COMMENDA

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2025/2026 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

ORGANICO CAMPIONATO - aventi diritto:

N.	MATR.	SIGLA	DENOMINAZIONE		LOCALITA
1.	57972	U.S.D.	BIVONGI PAZZANO 1968	di	Bivongi
2.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
3.	945498	A.S.D.	CATONA CALCIO	di	Reggio Calabria
4.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
5.	955431	A.S.D.	CITTA DI SIDERNO	di	Siderno
6.	947687	A.S.D.	COMMENDA	di	Rende
7.	964210	A.S.D.	CORIGLIANO CALCIO	di	Corigliano-Rossano
8.	962731		EUFEMIESE 2023	di	Sant'Eufemia D'Aspromonte
9.	962305		FIUMEFREDDO CALCIO 1987	di	Fiumefreddo Bruzio
10.	915570	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	di	Amendolara
11.	952481	A.S.D.	LE CASTELLA CALCIO	di	Isola Capo Rizzuto
12.	962040		MELICUCCO CALCIO	di	Melicucco
13.	962393	COP	NUOVA A.D.A.	di	Dasa'

14.	953544	A.S.D.	NUOVA ROGGIANO 2020	di	Roggiano Gravina
15.	955604	A.S.D.	POLISPORTIVA BAGALADI	di	Bagaladi
16.	954229	A.S.D.	POLISPORTIVA SPILINGA	di	Spilinga
17.	938612	ASD	PROMOSPORT LAMEZIA	di	Lamezia Terme
18.	914763	A.S.D.	ROGLIANO 1948	di	Rogliano
19.	66135	U.S.	SCANDALE	di	Scandale
20.	952272	A.S.D.	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	di	San Giovanni in Fiore
21.	952817	A.S.D.	SOCCER MONTALTO	di	Montalto Uffugo
22.	952818	A.S.D.	TAVERNA ACADEMY MONTALTO	di	Montalto Uffugo
23.	206648	ASDPOL	THEMESEN	di	Longobucco
24.	948031	A.S.D.	US PETRONA 1980	di	Petronà

ammesse tra le "non aventi diritto":

1.	610280	A.C.D.	BAGNARESE	di	Bagnara Calabria	6^ classificata (prior. cfr C.U. 2)
2.	947344	A.S.D.	RC GALLINA CALCIO	di	Reggio Calabria	14^ (e-mail 31.07.2025)
3.	922748		ACADEMY ARDORE	di	Ardore	10^ (e-mail 01.08.2025)
4.	945239	A.S.D.	REAL MONTEPAONE	di	Montepaone	7^ (e-mail 03.08.2025)
5.	952114	S.S.D.	RIZZICONI	di	Rizziconi	7^ (e-mail 20.08.2025)
6.	938587	A.S.D.	ATLETICO SAN LUCIDO	di	San Lucido	9^ (e-mail 23.08.2025)
7.	43010	A.S.D.	ROCCELLA	di	Roccella Jonica	15^ (e-mail 27.08.2025)
8.	500593	C.F.	CUS UNICAL ASD	di	Cosenza	10^ (e-mail 02.09.2025)

Si trascrive di seguito la graduatoria delle altre Società non aventi diritto di partecipazione alla Coppa Calabria che hanno proposto domanda di ammissione non accolta per mancanza di posti disponibili:

	964249	A.S.D.	SELES GIOIOSA	di	Gioiosa Ionica	6^ class. 2° cat. (e-mail 02.09.2025)
--	--------	--------	---------------	----	----------------	---------------------------------------

CALENDARIO GARE

ANDATA - domenica 14 settembre 2025 - ore 15.30

1° Accoppiamento:	JUVENILIA ROSETO C.S.	CORIGLIANO CALCIO	
2° Accoppiamento:	SOCCER MONTALTO	NUOVA ROGGIANO 2020	
3° Accoppiamento:	THEMESEN	SILANA FOOTBALL CLUB	
4° Accoppiamento:	CUS UNICAL ASD	ROGLIANO 1948	Sabato 13 settembre 2025
5° Accoppiamento:	TAVERNA ACADEMY MONTALTO	COMMENDA	Sabato 13 settembre 2025
6° Accoppiamento:	FIUMEFREDDO CALCIO 1987	ATLETICO SAN LUCIDO	
7° Accoppiamento:	SCANDALE	LE CASTELLA CALCIO	
8° Accoppiamento:	REAL MONTEPAONE	US PETRONA 1980	
9° Accoppiamento:	PROMOSPORT LAMEZIA	CARAFFA	Sabato 13 settembre 2025
10° Accoppiamento:	NUOVA A.D.A.	POLISPORTIVA SPILINGA	
11° Accoppiamento:	BIVONGI PAZZANO 1968	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	Sabato 13 settembre 2025
12° Accoppiamento:	ROCCELLA	CITTA DI SIDERNO	(campo da definire)
13° Accoppiamento:	MELICUCCO CALCIO	RIZZICONI	
14° Accoppiamento:	EUFEMIESE 2023	BAGNARESE	
15° Accoppiamento:	CATONA CALCIO	RC GALLINA CALCIO	
16° Accoppiamento:	POLISPORTIVA BAGALADI	ACADEMY ARDORE	

RITORNO - domenica 21 settembre 2025 - ore 15.30

1° Accoppiamenti	CORIGLIANO CALCIO	JUVENILIA ROSETO C.S.	(campo da definire)
2° Accoppiamenti	NUOVA ROGGIANO 2020	SOCCER MONTALTO	(campo da definire)
3° Accoppiamenti	SILANA FOOTBALL CLUB	THEMESEN	
4° Accoppiamenti	ROGLIANO 1948	CUS UNICAL ASD	Sabato 20 settembre 2025
5° Accoppiamenti	COMMENDA	TAVERNA ACADEMY MONTALTO	Sabato 20 settembre 2025
6° Accoppiamenti	ATLETICO SAN LUCIDO	FIUMEFREDDO CALCIO 1987	(campo da definire)
7° Accoppiamenti	LE CASTELLA CALCIO	SCANDALE	
8° Accoppiamenti	US PETRONA 1980	REAL MONTEPAONE	(campo da definire)
9° Accoppiamenti	CARAFFA	PROMOSPORT LAMEZIA	(campo da definire)
10° Accoppiamenti	POLISPORTIVA SPILINGA	NUOVA A.D.A.	(campo da definire)
11° Accoppiamenti	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	BIVONGI PAZZANO 1968	
12° Accoppiamenti	CITTA DI SIDERNO	ROCCELLA	Sabato 20 settembre 2025
13° Accoppiamenti	RIZZICONI	MELICUCCO CALCIO	
14° Accoppiamenti	BAGNARESE	EUFEMIESE 2023	(campo da definire)
15° Accoppiamenti	RC GALLINA CALCIO	CATONA CALCIO	(campo da definire)
16° Accoppiamenti	ACADEMY ARDORE	POLISPORTIVA BAGALADI	Sabato 20 settembre 2025

Si precisa che eventuale gara di Coppa Calabria, concomitante con gara di categoria superiore, verrà d'ufficio anticipata e/o posticipata

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti alla manifestazione, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

- PLAY LND



LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai **"limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età"** vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria (nelle gare dell'attività ufficiale 2025 - 2026 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di 1^ Categoria hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi).

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori delle fasce d'età prestabilite.

In Coppa Calabria è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

In relazione a quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., si rammenta alle società la necessità di dotare i dirigenti da inserire nella distinta di gara di apposita tessera per Dirigente Ufficiale.

Detta tessera viene rilasciata dal Comitato Regionale competente e deve essere richiesta direttamente attraverso l'area Riservata alle società disponibile sul sito www.crcalabria.it utilizzando la seguente procedura: scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma";

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente, procedere all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo". Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato. Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello, sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità, deve essere inoltrato al comitato regionale unitamente alla distinta di presentazione ricavabile dall'area "Richieste Aperte". Il costo della tessera pari a 3,00 euro , sarà addebitato sul conto societario.

Si informa che in via del tutto eccezionale per la prima Fase della COPPA CALABRIA s.s.2025/2026 ed al fine di consentire il completamento delle procedure di tesseramento, l'ingresso in campo dei dirigenti ufficiali sarà consentito anche attraverso l'esibizione del documento di identità personale accompagnato dalla copia del foglio di censimento (Organigramma) depositato al comitato regionale all'atto dell'iscrizione.

ALLENATORI UFFICIALI

Si rammenta alle società la necessità di dotare le squadre partecipanti alla Coppa Calabria di un allenatore ufficiale abilitato dal Settore Tecnico della FIGC.

Si precisa che, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it/>;

In attesa di consentire il completamento delle procedure di tesseramento si informano le società che **l'ingresso in campo degli allenatori per la prima Fase della Coppa Calabria sarà consentito anche previa esibizione all'arbitro della "richiesta emissione tessera tecnico (c.d. Modello di tesseramento estrapolato on-line), comprovante l'invio della stessa telematicamente alla FIGC nonché della tessera personale dell'allenatore rilasciata dal Settore Tecnico FIGC; il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara e, nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T..**

REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Si ricorda che, per come già avvenuto nella decorsa stagione sportiva, nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. e del C.R. Calabria, di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

ASSISTENZA MEDICA

In riferimento all'assistenza medica si riporta di seguito lo stralcio del **COMUNICATO UFFICIALE N. 7** pubblicato dalla L.N.D. l'1 luglio 2025:

... omissis ...

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI "COOLING BREAK"

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti *(senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.2 L.N.D. - Comitato Regionale - pag. 38)*.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di € 250,00.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19 del C.G.S.:

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Calabria si scontano nella stessa competizione.
5. Per le gare di Coppa Calabria i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Calabria, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Calabria.

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21 del C.G.S.:

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

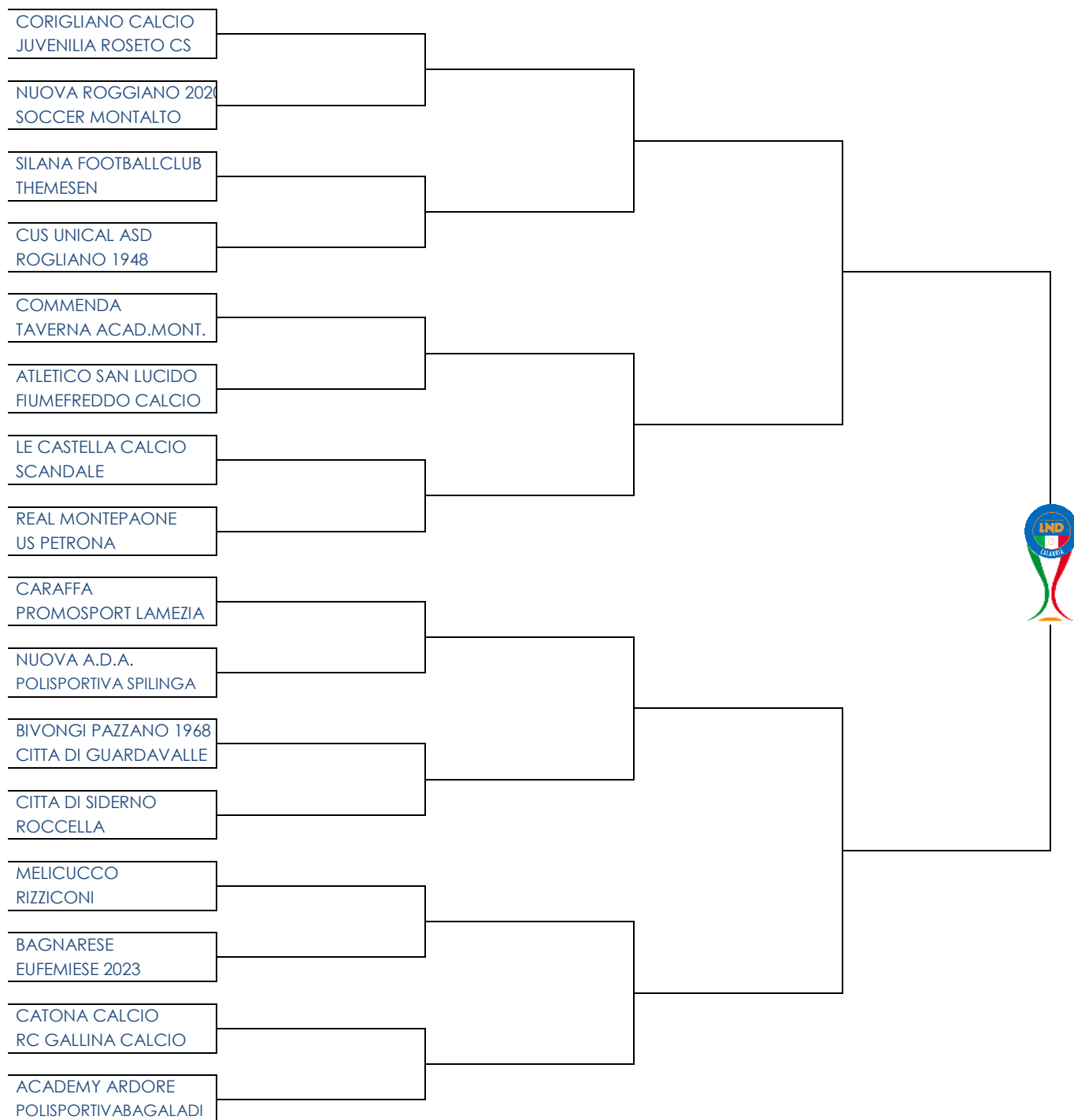
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COPPA CALABRIA s.s.2025/2026

(allegato al Comunicato Ufficiale n.31 del 9 Settembre 2025)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	QUARTI	SEMIFINALI	Gara di FINALE
And. 14.09.25 – ore 15.30	And. 15.10.25 – ore 15.30	And. 17.12.25 – ore 14.30	And. 18.02.26 – ore 15.00	mercoledì 15.4.2026
Rit. 21.09.25 – ore 15.30	Rit. 19.11.25 – ore 14.30	Rit. 14.01.26 – ore 14.30	Rit. 18.03.26 – ore 15.00	ore 15.00

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva